

**DELIBERA N. 71/21/CIR**

**RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 54/21/CIR  
RECANTE DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
PEPE/TIM S.P.A./FASTWEB S.P.A.  
(GU14/378938/2021)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 10 giugno 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente Pepe del 18/01/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la delibera n. 54/21/CIR di definizione della controversia GU14/378938/2021 (Pepe/Fastweb S.p.A./TIM S.p.A.);

CONSIDERATO che Fastweb S.p.A., in data 11/05/21, protocollo n. 0219180/3839187, ha depositato istanza di riesame in autotutela della citata delibera n. 54/21/CIR, evidenziando un errore materiale relativo al calcolo dell'indennizzo da corrispondere all'utente. In particolare, atteso che in controversia è dedotta un'utenza mobile, l'operatore ha invocato l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi* in misura unitaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento;

RILEVATO che il dispositivo della delibera n. 54/21/CIR, per mero errore materiale, dispone il riconoscimento dell'indennizzo in misura pari a euro 6,00 per ciascun servizio, voce e dati, per complessivi euro 264,00, in luogo dell'importo corretto di euro 132,00, applicando il suddetto parametro indennitario in misura unitaria, come stabilito dall'art. 13, comma 6, del *Regolamento sugli indennizzi*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità, per i motivi di cui in premessa, rettifica la delibera n. 54/21/CIR del 29/07/2021 limitatamente all'errata indicazione, all'art. 1, dell'importo di euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00) in luogo di euro 132,00 (centotrentadue/00) quale indennizzo da corrispondere in favore dell'istante per l'interruzione dei servizi su utenza mobile;

2. Si dà atto, pertanto, che in virtù di quanto stabilito al comma 1 la società Fastweb S.p.A., oltre allo storno della fattura n. M022248035 del 01/11/2019, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 132,00 (centotrentadue/00) a titolo di indennizzo per interruzione dei servizi;

ii. euro 300,00 (trecento/00) a titolo di indennizzo per omessa risposta al reclamo.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba